



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

ALL. "A"

869



ACCORDO

Tra l'ARNAS Civico – Di Cristina- Benfratelli (d'ora innanzi l'“Ente”), con sede legale in Piazza Nicola Leotta 4 in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, il Commissario, Dott. Roberto Colletti

E

BFF BANK SPA, (d'ora innanzi “BFF”) con sede in Milano, Via Domenichino, 5, in dei Procuratori, dott. Andrea Benettin, Rag. Davide Luca Kukaz;

PREMESSO CHE

- A. BFF vanta, crediti azionati e non nei confronti dell'Ente per complessivi euro 24,558.08 per interessi di mora di cui alle note debito già emesse (di seguito **Crediti per NDI**), come da elenco analitico allegato (all. A);
- B. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A) ha generato interessi di mora (di seguito **Interessi Maturati**) che ammontano ad euro 8,435.09.
- C. interessi anatocistici (di seguito **Interessi Anatocistici**) che ammontano ad euro 4,596.60;
- D. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A nonché il tardivo pagamento dei crediti che hanno generato le note debito indicate nell'all. A ha altresì determinato un ulteriore credito, certo, liquido ed esigibile in capo a BFF, pari ad € 40 per ciascuna fattura non pagata oppure pagata in ritardo, per un ammontare complessivo di Euro 45,280.00 all. A2, così come previsto dal d.lgs. 2002/231 come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE;
- E. BFF vanta, inoltre, un credito a titolo di spese legali fin qui sostenute, pari ad euro 10,000.00 ai sensi del DM 55/14, correlate agli atti di citazione, RG 16358/2022 e 127/2021, Tribunale di Palermo.

Nel corso dell'anno ci sono stati contatti tra l'Ente e BFF nel corso dei quali le Parti hanno delineato un'ipotesi di accordo al fine di definire tutti i predetti crediti vantati da BFF;

BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti per NDI (premessa A), Interessi Maturati (premessa B), Interessi Anatocistici (premessa C), Importo di € 45,280.00 (€ 40 per ciascuna fattura non pagata/pagata in ritardo – premessa D) e Spese Legali (premessa E) alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente conveniva di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF;

l'Ente e BFF hanno potuto avviare specifiche trattative per la predisposizione congiunta del presente accordo.

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;

In particolare, l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento di:

- 1) Crediti per NDI pari ad un importo complessivo di euro 24,558.08 scontati del 30 %, per un importo netto da versare di euro 17,190.66 (=70%) in una tranche entro il 15/06/2023 (la Data di Pagamento dei Crediti per NDI);
- 2) Crediti per Interessi di mora maturati sul capitale pagato inserito negli atti di citazione aventi R.G. n. 16358/2022 e 127/2021, Tribunale di Palermo pari a euro 8,435.09 scontati del 30 %, per un importo netto da versare di euro 5,904.56 (=70%) in una tranche entro il 15/06/2023,
- 3) Crediti per Interessi anatocistici, correlati agli atti di citazione, RG 16358/2022 e 127/2021, Tribunale di Palermo pari a euro 4,596.60 scontati del 30% per un importo netto da versare di euro 3,217.62 (=70%) in una tranche entro il 15/06/2023,
- 4) Spese di recupero pari ad € 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari ad euro 45,280.00, scontati del 30%, per un importo netto da versare di euro 31.696,00 (=70%) in 1 tranche entro il 15/06/2023 (la Data di Pagamento delle Spese di Recupero);
- 5) Pagamento integrale delle spese legali fin qui sostenute, correlate agli atti di citazione, RG 16358/2022 e 127/2021, Tribunale di Palermo pari a euro 10,000.00 entro il 15/06/2023.

Il mandato di pagamento verrà inviato dall'Ente alla BFF a mezzo e-mail, all'indirizzo stefano.tremolada@bff.com..

Ancorché solo per mero scrupolo, anche ai fini di quanto verrà previsto in seguito in ordine alla risoluzione del presente accordo, si precisa che il pagamento di quanto dovuto si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme di volta in volta dovute.

L'accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.

In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme dovute – delle somme indicate nei precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5) , BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. e l'Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF dell'integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse sub A), B), C), D), E) e BFF potrà avviare/proseguire le azioni legali e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse sub A), B), C), D) E).

In caso di risoluzione dell'accordo, inoltre, BFF sarà legittimata a modificare l'imputazione, in precedenza effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo e, dunque – ove già non si fosse provveduto all'imputazione ai sensi dell'art 1194 c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo dapprima all'importo di € Euro 45,280.00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, come indicato nel punto D) delle premesse, quindi alle spese legali, quindi agli Interessi Anatocistici, quindi agli Interessi Maturati e ai Crediti per NDI ed, infine, al capitale.

Anche nell'ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l'accordo, è, comunque, fatta salva la possibilità per BFF di: i) modificare l'imputazione, in precedenza effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo e, dunque – ove già non si fosse provveduto all'imputazione ai sensi dell'art 1194 c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo dapprima all'importo di Euro 45,280.00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, come indicato nel punto D) delle premesse, quindi alle spese legali, quindi agli Interessi Anatocistici, quindi agli Interessi Maturati e ai Crediti per NDI. Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. BO0990034359 intestato alla Banca Farmafactoring S.p.A. IBAN: IT02Vo500001601BO0990034359;

Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell'Ente con riferimento ai crediti di cui alle premesse.

Inoltre, soltanto una volta ricevuto l'integrale pagamento delle somme concordate, BFF rinuncerà a qualsivoglia iniziativa giudiziale in relazione ai crediti oggetto della transazione, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l.p. che l'Ente si impegna a raccogliere da tutti i propri legali e a trasmettere a BFF entro 10 giorni dalla Data di Pagamento. Se dovesse occorrere durante la fase di esecuzione dell'accordo, le parti chiederanno rinvii delle udienze e comunque potranno porre in essere esclusivamente attività finalizzate ad evitare prescrizioni/decadenze.

Premesso quanto sopra le Parti riconoscono che:

- 1) BFF risulta ad oggi già creditrice nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli di ulteriori importi a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell'art 6 del Decreto non oggetto di azione legale;
- 2) BFF inoltre, potrà risultare creditrice nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli, di ulteriori importi a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 6 del Decreto, in relazione ai crediti che saranno di tempo in tempo ceduti a BFF dai propri Clienti, ai sensi dei contratti di factoring che BFF concluderà con detti soggetti.

A tal riguardo, le Parti – nell'ambito dell'accordo transattivo in oggetto, e al fine di concedersi reciproche concessioni - convengono che BFF si obbliga a non esercitare, con riferimento a ciascuna singola esposizione creditizia che avrà origine dai Crediti, sino alla scadenza del trecentosessantacinquesimo giorno (il "Termine Rilevante") a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo transattivo, azioni giudiziali di recupero degli stessi nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli (la "Temporanea Inesigibilità"). Resta fermo che gli eventuali Crediti oggetto di azione giudiziale avviata da BFF rimarranno esclusi dalle concessioni riconosciute da BFF in virtù del presente accordo ai fini della Temporanea Inesigibilità.

BFF sarà, quindi, libera di avviare azioni giudiziali, senza avvisi o notifiche preventive, nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli se, alla scadenza del Termine Rilevante, l'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli non avrà integralmente corrisposto a BFF gli importi da quest'ultima maturati, e alla stessa dovuti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli, alla scadenza di detto Termine Rilevante.

Resta fermo il diritto di BFF – anche nel caso in cui il Termine Rilevante non sia ancora spirato - di far cessare la Temporanea Esigibilità, e di conseguenza, di avviare azioni giudiziali per il recupero dei Crediti, qualora l'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli non adempia anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente accordo transattivo e/o violi anche una sola delle scadenze di pagamento ivi contemplate.

Resta fermo che la Temporanea Inesigibilità dei crediti sino alla scadenza del Termine Rilevante, stabilita in favore dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli:

- a. non modifica né costituisce novazione dei termini di pagamento stabiliti contrattualmente tra l'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli e il singolo cliente di BFF,
- b. non costituisce una dilazione di pagamento,

- c. non limita né pregiudica la maturazione degli Interessi che continuano a maturare senza soluzione di continuità sino alla data di integrale adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,
- d. non impedisce o limita la facoltà di BFF di porre in essere atti o avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Benefratelli;
- e. non impedisce di porre in essere attività di recupero stragiudiziale del credito.

***** * *****

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente

Per BFF

- Si allegano:
- l'elenco analitico dei Crediti per NDI (sub A)
- l'elenco dei crediti per Spese di recupero (sub A2)
- l'elenco dei giudizi pendenti (sub B)

Allegato A

Elenco Analitico dei crediti per NDI oggetto del presente accordo

DETTAGLIO NOTE DEBITO									
Rag. soc. cedente	Partita IVA Ced.	Numero documento	Data emissione	Data scadenza	Importo originale	Residuo	Tipo do.	Anno azl	Num. azl
BFF Bank SpA	7960110158	90010908	23/07/2021	23/07/2021	1,552.84	1,552.84	ND	2022	4777
BFF Bank SpA	7960110158	90015638	25/10/2021	25/10/2021	994.52	994.52	ND	2022	4777
BFF Bank SpA	7960110158	90012107	28/10/2022	28/10/2022	1,767.32	1,767.32	ND		
BFF Bank SpA	7960110158	90009649	22/07/2022	22/07/2022	904.83	904.83	ND		
BFF Bank SpA	7960110158	90005097	25/04/2022	25/04/2022	305.64	305.64	ND	2022	4777
BFF Bank SpA	7960110158	90005292	25/04/2022	25/04/2022	8,546.92	8,546.92	ND	2022	4777
BFF Bank SpA	7960110158	90000956	24/01/2022	24/01/2022	3,798.08	3,798.08	ND	2022	4777
BFF Bank SpA	7960110158	90002332	27/01/2023	27/01/2023	2,001.31	2,001.31	ND		
BFF Bank SpA	7960110158	90001925	27/01/2023	27/01/2023	5,940.80	4,686.63	ND		
TOTALE					25,812.26	24,558.09			

Allegato A2

Elenco Analitico dei crediti per Spese di Recupero oggetto del presente accordo

DETTAGLIO FATTURE RECUPERO SPESE									
Rag. soc. cedente	Partita IVA Ced.	Numero documento	Data emissione	Data scadenza	Importo originale	Residuo	Tipo doc.	Anno azl	Num. azl
BFF Bank SpA	7960110158	90011389	23/07/2021	23/07/2021	3,680.00	3,680.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90016457	25/10/2021	25/10/2021	2,520.00	2,520.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90014937	28/11/2022	28/11/2022	360.00	360.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90004875	22/04/2022	22/04/2022	11,360.00	11,360.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90013894	28/10/2022	28/10/2022	5,760.00	5,760.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90014452	07/11/2022	07/11/2022	8,920.00	8,920.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90009151	21/07/2022	21/07/2022	1,520.00	1,520.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90001720	24/01/2022	24/01/2022	4,880.00	4,880.00	FT	2022	4778
BFF Bank SpA	7960110158	90000736	26/01/2023	26/01/2023	4,000.00	4,000.00	FT		
BFF Bank SpA	7960110158	PF90016480	28/12/2020	28/12/2020	400.00	400.00	FT		
BFF Bank SpA	7960110158	PF90016633	28/12/2020	28/12/2020	1,880.00	1,880.00	FT		
TOTALE					45,280.00	45,280.00			

Allegato B

Elenco procedure legali pendenti

Anno azione legale	Numero azione legale	N. RG
2020	637	6904/2020
2020	3672	127/2021
2022	2552	16358/2022